

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) PATTI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) CARATELLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 30/09/2024

FATTO

La parte ricorrente espone che in data 15.12.2017 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto della pensione con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 28.440,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 237,00 ciascuna; nel mese di marzo 2022, in corrispondenza della rata n. 48 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento; esperiva invano reclamo in data 3.4.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 456,00.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo che in data 15.12.2017, il cliente ha stipulato il contratto di finanziamento rimborsabile mediante cessione del quinto; il contratto de quo è stato estinto anticipatamente alla scadenza della rata n. 48, con decorrenza 28.2.2022 e in tale sede la Banca ha restituito al cliente la somma complessiva di € 3.843,31 a titolo di interessi non maturati al TAN contrattuale; la sentenza Lexitor, emessa dalla CGUE l'11 settembre del 2019, è stata superata dalla sentenza Unicredit Bank Austria (C-555/21), pronunciata dalla medesima Corte nel febbraio del 2023, in cui è stato stabilito che solo i costi dipendenti dalla durata del contratto (i costi recurring) devono formare oggetto di riduzione in caso di estinzione anticipata del finanziamento; in data 10 agosto 2023, è stato approvato il D.L. n. 104/2023 (convertito in legge con L. n. 136/2023), che ha ulteriormente modificato l'art. 11-octies, comma 2, D.L. n. 73/2021; l'inciso "fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di

indebito oggettivo e di arricchimento senza causa”, fa ritenere che il legislatore abbia inteso evitare che l'interpretazione dell'art. 125-sexies TUB nel senso indicato dalla sentenza Lexitor, possa consentire al consumatore di ottenere un indebito arricchimento, conseguendo il pagamento di importi che non gli spetterebbero in quanto privi di giustificazione causale; nel caso di specie, è evidente che il consumatore otterrebbe un arricchimento privo di causa se potesse beneficiare delle prestazioni svolte dal soggetto finanziatore nella fase genetica del contratto (come le attività di istruttoria), senza però pagare alcun relativo corrispettivo (dato che i relativi costi sarebbero oggetto di rimborso in sede di estinzione anticipata). Alla luce di questo principio devono, dunque, essere esclusi dalla riduzione i costi upfront - il cui rimborso non avrebbe alcuna giustificazione causale - conformemente a quanto dispone la sentenza Unicredit Bank Austria - secondo ciò che impone il menzionato principio di diritto europeo del divieto di arricchimento senza causa; la cessione del quinto dello stipendio o della pensione è sottoposta ad una disciplina particolare dettata dal DPR 180 del 1950 e modificata in varie occasioni. Per effetto dell'inserimento nel Testo Unico Bancario di un corpus normativo riguardante il credito al consumo, avvenuto con il Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 141, la disciplina contenuta nel DPR 180/50 ha assunto la natura di insieme di norme speciali, in quanto dettata per una particolare forma di finanziamento ai consumatori che costituisce una specie rispetto al genere “credito ai consumatori” disciplinato dal TUB; nel contratto di finanziamento la voce “spese di istruttoria” fa riferimento all'attività di pre-analisi, nell'ambito della quale la Banca accerta essenzialmente l'esistenza dei requisiti minimi richiesti dalla normativa; tale attività, pertanto, genera spese di natura non ricorrente a carico del cliente, relative a costi amministrativi sostenuti dalla Banca per attività effettivamente rese e già eseguite ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento, e quindi effettuate precedentemente alla concessione del fido e all'inizio dell'ammortamento effettivo del prestito; pertanto, considerata la natura non ricorrente delle commissioni di istruttoria, detti costi non sono retrocedibili.

Chiede il rigetto del ricorso.

Nelle repliche, la parte ricorrente fa presente che: la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022 ha riconosciuto che la sentenza Lexitor ha il rango di norma primaria nell'ordinamento italiano; viene dunque sacralizzata l'applicazione diretta della sentenza Lexitor che assume il medesimo rango della legge ordinaria dello Stato; in virtù di tale pronuncia, la giurisprudenza di merito ha immediatamente emesso sentenze conformi al disposto del Giudice delle leggi.

Insiste per l'accoglimento del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.

2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: *«L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo*

totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore».

3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.

5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.

6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte».*

8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».

9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie».*

10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi».*

11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile

dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:

durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	48
rate residue		72

TAN	▶	8,80%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	60,00%
- in proporzione alla quota interessi	40,16%

n/c		restituzioni				tot ristoro
		importo	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
	▼					
	spese di istruttoria (up front)	€ 760,00	€ 456,00	€ 305,22		€ 305,22
			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione					€ 0,00
tot rimborsi ancora dovuti						€ 305,22
interessi legali						sì

La somma dovuta ammonta quindi a € 305,22.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 456,00), poiché egli utilizza il criterio proporzionale lineare per la restituzione degli oneri oggetto di domanda.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 3807 del 16.02.2021 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così ritenuto up front sia le spese di istruttoria pratica che i costi di intermediazione (che nel caso odierno sono pari a zero).

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 305,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA